

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ATS Brescia

*Agenzia di Tutela della Salute di Brescia*

*Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia*

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - [www.ats-brescia.it](http://www.ats-brescia.it) - [informa@ats-brescia.it](mailto:informa@ats-brescia.it)

Posta certificata: [protocollo@pec.ats-brescia.it](mailto:protocollo@pec.ats-brescia.it)

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DECRETO n. 54

del 11/02/2016

Cl. 1.1.02

OGGETTO: Rinnovo convenzione con l'Università degli Studi di Brescia – Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche, Scienze Radiologiche e Sanità Pubblica - Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro, per l'utilizzo di strutture extra-universitarie a fini didattici integrativi: approvazione nuovo testo convenzionale, a seguito istituzione ATS di Brescia, e rettifica termini di durata della convenzione di cui al decreto D.G. ASL n. 522 del 02.10.2015.

**II DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella  
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015**

Acquisiti i **pareri** del  
DIRETTORE SANITARIO  
del  
DIRETTORE SOCIOSANITARIO  
e del  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Fabrizio Speziani

Dott.ssa Eliana Breda

Dott.ssa Teresa Foini



---

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamate le vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia di percorsi didattici universitari e di tirocini formativi, e in particolare:

- l'art. 27 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, rubricato "Convenzioni per l'uso di strutture extra-universitarie ai fini dello svolgimento di attività didattiche integrative";
- l'art. 6 del D.Lgs. n. 502/92 e ss. mm. e ii.;
- la Legge 24 giugno 1997, n. 196, art. 18, rubricato "Tirocini formativi e di aggiornamento";
- il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196";
- il D.M. 3 novembre 1999, n. 509 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";
- la L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità";
- il D.P.R. 16.04.2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la D.G.R. n. 825 del 25.10.2013 "Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini";
- il Decreto Dirigente U.O. Mercato del Lavoro n. 10031 del 05.11.2013 recante disposizioni attuative in merito alla suddetta DGR n. 825/2013;
- il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 ad oggetto "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria";

Ricordato che:

- con Deliberazione D.G. ASL n. 100 del 22.02.2011 si era proceduto al rinnovo della convenzione con l'Università degli Studi di Brescia - Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro, per l'utilizzo di strutture extra-universitarie a fini didattici integrativi, convenzione stipulata in data 08.03.2011 e giunta a scadenza al termine dell'Anno Accademico 2014/2015;
- con comunicazione del 07.06.2015, pervenuta in data 10.07.2015 (Atti ASL di Brescia Prot. n. 0089959 del 10.07.2015), l'Università degli Studi di Brescia - Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche, Scienze Radiologiche e Sanità Pubblica - Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro ha avanzato richiesta di rinnovo dell'accordo di cui trattasi;
- con nota Prot. ASL n. 0095687 del 24.07.2015 è stato dato accoglimento alla richiesta di procedere al rinnovo del suddetto rapporto convenzionale, alle medesime condizioni già in essere;
- con Decreto D.G. ASL n. 522 del 02.10.2015 si era provveduto al rinnovo della convenzione in parola, trasmettendo all'Università degli Studi di Brescia lo schema-tipo di accordo, da sottoporre all'approvazione dei competenti organi accademici;
- in data 01.02.2016 il Senato Accademico dell'Università ha deliberato di procedere all'approvazione del testo convenzionale di cui trattasi;

Considerato che, a seguito dell'istituzione - con D.G.R. n. 4468 del 10.12.2015 ed ai sensi della L.R. 23/2015 - della Agenzia di Tutela della Salute di Brescia (che subentra dal 01.01.2016 nei rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo all'ASL di Brescia), si rende necessario adeguare il testo dell'accordo di cui trattasi, modificandone i contenuti con i riferimenti corretti alla ATS di Brescia e provvedendo nel contempo a fissare in anni quattro la durata della convenzione, in conformità a quanto richiesto dalla Regione Lombardia con nota Prot. n. H1.2015.0031784 del 27.10.2015 (Atti Recepim. ASL di Brescia Prot. n. 0134995 del 27.10.2015);



Vista la proposta presentata dalla Responsabile della U.O. Affari Generali, Dott.ssa Lucia Branca Vergano che, anche in qualità di Responsabile del procedimento, attesta la regolarità tecnica del presente atto;

Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l'Agenzia;

Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, del Direttore Sociosanitario, Dott.ssa Eliana Breda, e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Teresa Foini, che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;

#### D E C R E T A

- a) di accogliere la richiesta formulata dall'Università degli Studi di Brescia – Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche, Scienze Radiologiche e Sanità Pubblica - Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro, per il rinnovo della convenzione per l'utilizzo di strutture extra-universitarie per le esigenze didattico integrative della suddetta Scuola di Specializzazione, mediante la sottoscrizione dell'accordo che, quale schema, si unisce in allegato al presente provvedimento (Allegato "A" composto di pagine n. 5);
- b) di dare atto che la convenzione di cui trattasi ha durata pari a quella del corso di specializzazione in Medicina del Lavoro (quattro anni), a decorrere dall'Anno Accademico 2015/2016 e fino al termine dell'Anno Accademico 2018/2019, ed è rinnovabile su richiesta dell'Università;
- c) di precisare che l'Agenzia si riserva comunque la facoltà di valutare, di volta in volta - secondo le proprie esigenze istituzionali e le effettive possibilità di accogliere gli interessati - ciascuna richiesta di inserimento pervenuta, al fine della conseguente attivazione dei singoli rapporti di tirocinio;
- d) di demandare la sottoscrizione digitale della convenzione, per l'Agenzia, alla Dirigente Responsabile della U.O. Affari Generali;
- e) di trasmettere il presente provvedimento, a cura della U.O. proponente, alla Regione Lombardia, in ottemperanza a quanto richiesto con nota del 27.10.2015 Prot. n. H1.2015.0031784;
- f) di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l'Agenzia;
- g) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
- h) di disporre, a cura della U.O. Affari Generali, la pubblicazione all'Albo on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 e dell'art. 32 della L. n. 69/2009.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale  
Dr. Carmelo Scarcella

**CONVENZIONE TRA LA ATS DI BRESCIA E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI  
BRESCIA PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRA-UNIVERSITARIE PER LE  
ESIGENZE DIDATTICO-FORMATIVE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN  
MEDICINA DEL LAVORO**

**TRA**

L'**Università degli Studi di Brescia**, codice fiscale n. 98007650173, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Sergio Pecorelli, domiciliato per la carica in Brescia, Piazza Mercato n. 15, PEC: [ammcentr@cert.unibs.it](mailto:ammcentr@cert.unibs.it) in esecuzione della deliberazione n. .... adottata dal Senato Accademico nella seduta del 01.02.2016;

**E**

l'**Agenzia di Tutela della Salute di Brescia** (d'ora innanzi denominata "Azienda convenzionata"), con Sede legale in Brescia viale Duca degli Abruzzi n. 15 - C.F. 03775430980; PEC: [protocollo@pec.ats-brescia.it](mailto:protocollo@pec.ats-brescia.it), di cui il Rappresentante Legale è il Direttore Generale Dr. Carmelo Scarcella, a ciò legittimato in forza della Deliberazione di Giunta della Regione Lombardia n. X/4615 del 19.12.2015, rappresentato per la firma del presente atto dal Dirigente Responsabile della U.O. Affari Generali, Dott.ssa Lucia Branca Vergano;

**PREMESSO CHE**

l'art. 1 dello Statuto dell'Università prevede la possibilità di stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;

l'art. 1 (I comma) del D.P.R. 10.3.1982, n. 162 stabilisce che le Scuole di Specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università;

l'art. 25 del Regolamento delle scuole di specializzazione in area sanitaria approvato con D.R. n. 61 del 7.12.2012, prevede che la formazione specialistica venga svolta secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio della Scuola, attraverso la frequenza di diverse strutture, servizi, settori, attività di Unità Operative convenzionate;

l'art. 68 del D.I. del 4.02.2015 di riordino degli ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione;

l'art. 17 del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento approvato con D.R. n. 238 del 11.05.2015 stabilisce che possono essere conferiti, senza oneri per l'Università, incarichi di insegnamento a dipendenti ed esperti dell'Ente convenzionato;

ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D. Lgs. 368/1999 non può essere ammesso alle Scuole di Specializzazione il personale medico di ruolo in servizio in strutture sanitarie inserite nella rete formativa della Scuola; su proposta del Consiglio della **Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro**, con deliberazione adottata dal Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia nella seduta del 3 dicembre 2015 viene espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione.

**TUTTO CIÒ PREMESSO  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1**

L'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia (qui di seguito denominata Azienda convenzionata) mette a disposizione dell'Università degli Studi di Brescia, per le esigenze della **Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro**, il personale laureato, tecnico e subalterno, le attrezzature e servizi logistici indicati in allegato, facente parte integrante della presente convenzione.

L'Azienda convenzionata assicura che le suddette strutture non saranno poste a disposizione di altre Scuole di Specializzazione per i medesimi scopi.

**ART. 2**

L'Università utilizza le strutture di cui al precedente art. 1 per l'espletamento di attività didattiche integrative di quelle universitarie svolte nell'ambito della Scuola, ai fini del completamento della formazione accademica e professionale degli iscritti alla Scuola stessa.

L'attività assistenziale svolta nell'ambito delle strutture convenzionate resta di esclusiva competenza dell'Azienda convenzionata.

**ART. 3**

Le modalità di accesso degli iscritti alle strutture di cui all'art. 1 per lo svolgimento delle attività didattiche di cui al precedente art. 2 saranno stabilite dal Direttore della Scuola d'intesa con la Direzione Sanitaria dell'Azienda convenzionata.

**ART. 4**

L'Università, su proposta del Consiglio di Dipartimento, d'intesa con il Consiglio della Scuola, all'inizio di ogni anno accademico, potrà affidare ad esperti appartenenti all'Azienda convenzionata le funzioni di professore a contratto ai sensi dell'art. 17 del Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento approvato con D.R. n. 238 del 11.05.2015.

A tale riguardo l'Azienda convenzionata autorizza fin da ora i propri dipendenti, in tal senso qualificati, a partecipare eventualmente, senza onere alcuno per l'Università, all'attività

didattica della Scuola, fatto salvo il consenso degli interessati e nel rispetto della regolamentazione adottata in materia dalla medesima Azienda convenzionata.

L'Azienda convenzionata autorizza, altresì, sin da ora tutti i dirigenti medici dipendenti dalla stessa a svolgere, in orario di servizio, attività di tutoraggio, ove richiesto dalla Scuola di Specializzazione e previo consenso dell'interessato, salvo che intervenga atto aziendale che disponga diversamente.

#### **ART. 5**

La presente convenzione non comporta alcun onere per l'Università in conseguenza all'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall'Azienda convenzionata.

L'Università assicura che nell'espletamento dell'attività didattica il personale docente e gli iscritti alla Scuola sono coperti da assicurazione contro gli infortuni e i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi.

L'Azienda convenzionata assicura che, nell'espletamento dell'attività assistenziale presso le proprie sedi, gli iscritti alla Scuola sono coperti da assicurazione per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni, con oneri a proprio carico, ai sensi dell'art. 41 comma 3 del D. Lgs. n. 368/1999.

#### **ART. 6**

In attuazione dell'art. 10 del Decreto 5 agosto 1998, n. 363, al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori dell'Università degli Studi di Brescia, così come definiti dall'art. 2 comma 4 della predetta normativa, che operano presso l'Azienda convenzionata per le attività della Scuola di Specializzazione, il soggetto cui competono gli obblighi previsti dalla normativa vigente in tema di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro è individuato nel datore di lavoro dell'Azienda stessa, così come definito dall'art. 2 comma 1, lettera b) del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

L'Azienda convenzionata è tenuta a garantire, tramite la propria Direzione Sanitaria, l'adozione delle misure terapeutiche e profilattiche, nonché degli altri incombeni derivanti in caso di infortunio o constatato rischio biologico.

#### **ART. 7**

La durata della presente convenzione è stabilita in quattro anni a decorrere dall'anno accademico **2015/2016** fino al termine dell'anno accademico **2018/2019**, salvo che non intervenga disdetta da una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza di ogni anno accademico, mediante posta elettronica certificata (PEC) firmata digitalmente.

La presente convenzione potrà essere rinnovata su espressa volontà delle parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Brescia,

Per l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA

Firmato digitalmente da

IL RETTORE

Prof. Sergio Pecorelli

Per l'ATS DI BRESCIA

PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE

Firmato digitalmente da

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

U.O. AFFARI GENERALI

Dott.ssa Lucia Branca Vergano

## ALLEGATO

L'Agencia di Tutela della Salute di Brescia mette a disposizione dell'Università degli Studi di Brescia, per le esigenze della Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro, strutture, mezzi e personale inerenti ai servizi di seguito indicati:

- Servizio PSAL;
- Équipe territoriali PSAL (Brescia – Franciacorta – Garda).